

COMUNE DI ARDEA

(Prov. di Roma)

REP 5155

**CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
DEL COMUNE DI ARDEA fino al 30/6/2014.**

L'anno duemilaquattordici e, addì nove del mese di luglio, in Ardea e nella
residenza comunale,

avanti a me Dott.ssa Marina INCHESS in qualità di Segretario Generale del
comune di Ardea autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica
nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs.

18 agosto 2000 n. 267, si sono costituiti:

Da una parte:

- L'Arch. Luca SCARPOLINI nella sua qualità di Dirigente della IV[^] - V[^]
Area in nome e nell'interesse del Comune di Ardea e nell'interesse del
quale agisce, codice fiscale 80108730583 – Partita I.V.A 02300511009 di
seguito nel presente atto denominato semplicemente **”stazione**

appaltante“;

E dall'altra:

- la Sig.ra Marisa MIZZELLA nata a Carbognano (VT) il 26/11/1942 C.F.
MZZMRS42S66B735A in qualità di Amministratore Unico e, quindi, di
rappresentante della ditta MAGIF SERVIZI srl con sede in via San Donato
– 01030 – Carbognano (VT) iscritta presso il Registro delle Imprese di
Viterbo con numero di iscrizione 76405 prot. n. 37749547 P.IVA e C.F.
01257860567 .che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di
seguito nel presente atto denominata semplicemente **”appaltatore“**.

Della identità personale e della piena capacità delle sopra costituite parti io

Segretario Comunale sono certo.

PREMESSO

Che in data 08/5/2013 è stato stipulato contratto per la gestione dei servizi cimiteriali, avente rep. n. 5124 e registrato all' Agenzia delle Entrate Roma/8

Pomezia in data 16/5/2013 al n. 1586 S/1T;

Che detto contratto è scaduto il 31/12/2013;

Che sono in corso le procedure di gara ad evidenza pubblica relative alla gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Ardea e che pertanto è necessaria una proroga dello stesso fino alla data del 30/6/2014, in quanto il servizio risulta essere essenziale e di primaria importanza per il funzionamento delle sedi cimiteriali;

Che con determinazione dirigenziale n. 76 del 25/3/2014 è stata revocata la determinazione n. 195/2013 ed è stata rettificata la determinazione dirigenziale n. 198/2013;

Che con la stessa determinazione è stato esteso il servizio per la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Ardea per ulteriori mesi due ed impegnata la somma per lo stesso per mesi sei, ovvero dal 01/01/2014 al 30/6/2014;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Oggetto del contratto

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all'appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei servizi di "Gestione di servizi cimiteriali del Comune di Ardea" fino al

30/6/2014;

L'appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio in oggetto alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 3 - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad € **75.000,00** **omnicomprensivo** (diconsi Euro settantacinquemila/40) di cui:

I lavori appaltati sono finanziati come segue:

intervento 1.10.05.03 – peg 311 –

Articolo 4 - Domicilio dell'appaltatore

Ai sensi e per gli effetti di legge, l'appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede comunale.

Articolo 5 - Termini di gestione del servizio

Le parti concordano che il servizio in oggetto debba essere svolto in ossequio a quanto dettagliatamente previsto nel capitolato speciale quale documento contrattuale che disciplina la modalità di svolgimento della prestazione ed al quale le parti consensualmente ed in pieno accordo rinviano.

Articolo 6 - Penale per i ritardi

Le parti concordano che il servizio in oggetto debba essere svolto in ossequio a quanto dettagliatamente previsto nel capitolato speciale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, le penali da applicare da parte della stazione appaltante sono, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle

conseguenze legate all'eventuale ritardo.

La misura della penale viene determinata dal responsabile del procedimento.

Articolo 7 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del servizio e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Articolo 8 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Velletri, in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, cui le parti fanno consensualmente ed espresso rinvio dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto.

Articolo 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza ed in tema di assunzioni obbligatorie

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Lazio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione Lazio durante lo svolgimento del servizio.

La stazione appaltante, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'appaltatore, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto;

Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Articolo 10 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione.

Articolo 11 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 101 del D.P.R. n. 554/1999, cauzione definitiva di come da contratto principale rep. n. 5124/2013.

Articolo 12 - Dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 rubricata “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste italiane s.p.a.

Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 l'appaltatore dichiara inoltre che in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Ai fini del presente atto il conto dedicato è il seguente: IBAN IT63N0100503218000000000765

E' autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o in saldo per l'Impresa **MAGIF SERVIZI srl la Sig.ra Marisa MIZZELLA – Amministratore Unico** - alla quale potranno essere

effettuati i pagamenti relativi al presente contratto con esonero dell'Amministrazione, da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

L'Appaltatore annoterà sulle fatture le modalità di pagamento.

Articolo 14 – Risoluzione del Contratto

Costituisce motivo di risoluzione espressa il mancato intervento dei termini essenziali indicati dal capitolato speciale d'appalto, nonché il reiterato mancato adeguamento alle direttive e agli ordini del responsabile del procedimento.

E', altresì, motivo di risoluzione espressa: a) l'accertata mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000; b) la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti; c) il mancato avvio dell'esecuzione del contratto nei termini e secondo le modalità indicate dal Responsabile del procedimento, ai sensi del 1° comma dell'art. 303 D.P.R. 207/2010; d) il mancato utilizzo del C/C dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti della Ditta aggiudicataria con i subappaltatori e i sibcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita

una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziaria, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, dagli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3 commi 8/9 della L. 136/2010; e qualora l'importo della penale superi il 10% dell'importo contrattuale, ai sensi del comma 2 dell'art. 298 del D.P.R. 207/2010.

Qualora il Comune intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a. r. e comunque prima di dichiarare la risoluzione del contratto, diffidare la ditta aggiudicataria per l'inadempimento con preavviso di almeno 15 gg.

Articolo 15 - Termini dei pagamenti ed interessi

Le parti, tenuto conto delle prestazioni negoziali oggetto del presente contratto ritengono di comune accordo che il pagamento delle prestazione contrattuale venga effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura previa verifica della regolarità e della qualità della prestazione del responsabile del procedimento.

Le parti concordano altresì che in caso di ritardo da parte dell'ente nell'adempimento della prestazione pecuniaria, si applicheranno gli interessi legali nella misura prevista dal codice civile.

Articolo 16 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di

bollo, imposta di registro, tasse di segreteria ecc.) sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali

Al termine del contratto la Ditta si obbliga a consegnare al Comune di Ardea ogni banca dati costituita per la gestione del servizio e si obbliga altresì al pieno rispetto della disciplina prevista dal D.lgs 196/2003, con divieto di trattare, divulgare, cedere, trasferire a qualsiasi uso e/o forma, anche di natura informativa o conoscitiva o commerciale, i dati acquisiti durante il periodo contrattuale. E' espressamente vietato il trattamento dei dati non strettamente necessari per l'esecuzione del servizio, così come è vietato espressamente il rilascio di qualsiasi informazione riferita al servizio a soggetti terzi e/o non autorizzati dal Comune.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" la Stazione appaltante informa l'appaltatore che "titolare" del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Ardea (RM) e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, "responsabile" del suddetto trattamento sono i responsabili dei servizi interessati.

Richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione come di seguito lo sottoscrivono.

Questo atto consta di n. 9 pagine intere, compilate con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza, oltre quanto di

questa e viene firmato così come segue:

Per il Comune di Ardea

Il Dirigente della IV^ e V^ Area

f.to Arch. Luca SCARPOLINI

L'appaltatore Ditta MAGIF SERVIZI srl

f.to Sig.ra Marisa MIZZELLA

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Marina INCHESS